

## **STATUTO**

### **TITOLO 1 – DENOMINAZIONE E STATUS GIURIDICO, OGGETTO E SCOPI SOCIALI, SEDE.**

#### **Articolo 1**

E' costituita l'Associazione

#### **COMITATO GRANDI CRU D'ITALIA (in sigla CGCI)**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera in conformità al presente statuto.  
Per Grandi Cru d'Italia si intendono le Aziende vitivinicole che gestiscono da almeno 20 anni singoli vigneti o complessi di vigneti italiani, produttivi di vini di eccellenza, come tali riconosciuti dal mercato e dalla critica nei modi previsti dal successivo art. 4.

#### **Articolo 2**

L'Associazione ha il fine di tutelare e sviluppare il prestigio delle Aziende vitivinicole titolari di Grandi Cru Italiani e in particolare le loro caratteristiche qualitative riconosciute nel tempo, sì da rappresentare il nucleo delle Aziende vitivinicole più prestigiose e affidabili del Paese, anche in relazione alla loro capacità di esprimere i valori culturali e qualitativi dei territori più vocati alla produzione dei grandi vini italiani.

Per l'attuazione dello scopo sociale l'Associazione potrà, in particolare:

- promuovere e valorizzare l'immagine dei Grandi Cru Italiani e delle Aziende che ne sono titolari;
- difendere e sostenere questo tipo di Azienda che è motore del sistema vitivinicolo nazionale, proponendo e compiendo le azioni che gli organi dell'Associazione considerano convenienti a supporto degli interessi delle Aziende titolari di Grandi Cru Italiani;
- promuovere con opportune azioni le modifiche legislative necessarie a potenziare le Aziende titolari di Grandi Cru Italiani e tutelare i loro proprietari;
- operare nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, in ambito comunitario, nazionale, territoriale e locale, anche in rappresentanza di tutti i Soci;
- favorire i collegamenti tra le Aziende titolari di Grandi Cru Vitivinicoli di diversi Paesi, creando un ambito nel quale si possano trasferire conoscenze ed esperienze formatesi in territori diversi e contribuire a dare maggiore visibilità nei confronti degli enti e delle istituzioni nazionali e locali;
- avviare e realizzare tutte le iniziative che tendono allo studio e alla soluzione dei problemi delle Aziende titolari di Grandi Cru Italiani e collaborare su questa materia con tutte le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, sempre mantenendo la propria indipendenza;
- diffondere presso il pubblico una adeguata conoscenza della specifica identità della Azienda titolare di Grandi Cru Italiani e di ciò che essa rappresenta nel sistema agro-industriale moderno, per la sua rilevanza come struttura trainante della vitivinicoltura nazionale, nonché per il suo ruolo nello sviluppo economico del Paese e nella tutela dei beni ambientali nazionali;
- condurre ricerche scientifiche e attività formative, anche con seminari e conferenze, con il fine di incoraggiare, promuovere e sviluppare l'Azienda titolare di Grandi Cru Italiani;
- svolgere una azione di formazione e di acculturamento fra i titolari delle aziende associate per rafforzare sia la loro preparazione nell'affrontare e risolvere i problemi nella propria azienda, sia la loro capacità di operare uniti per i comuni interessi;
- essere per i Soci e gli Associati stimolo del loro spirito imprenditoriale e punto di incontro per lo scambio di esperienze; favorire le relazioni e i legami fra i giovani delle compagini proprietarie;

- avvalersi di *partners* istituzionali esterni, in grado di cooperare fattivamente alle iniziative dell'Associazione, privilegiando le attività di promozione e valorizzazione dei Grandi Cru Italiani;
- compiere qualsiasi attività di natura finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia direttamente o indirettamente connessa con gli scopi sociali, inclusa la costituzione e la partecipazione a società di capitale, associazioni, enti e consorzi. L'Associazione potrà altresì richiedere finanziamenti utili alla realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi.

### Articolo 3

La sede dell'Associazione è in Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 1, nel luogo stabilito dall'atto costitutivo o da successive deliberazioni del Consiglio Direttivo, debitamente comunicate ai soci.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà aprire sezioni o istituire commissioni di studio e ricerca in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto che l'assemblea ne deliberi lo scioglimento.

## TITOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE, CATEGORIE, DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI.

### Articolo 4

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- a) Con la qualifica di Socio: le persone fisiche, giuridiche e gli Enti che a qualsiasi titolo conducono appezzamenti vitati dai quali ottengono e commercializzano vini riconosciuti di eccellenza dal mercato e dalla critica e che:
- a.1.- siano attivi come vitivinicoltori da almeno 20 anni;
  - a.2.- producano almeno un vino che abbia ottenuto i massimi riconoscimenti dalle pubblicazioni periodicamente indicate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - a.3.- siano presentati da almeno 6 soci fondatori;
  - a.4.- siano ammessi dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le persone giuridiche sono rappresentate nell'Associazione da una sola persona fisica, indicata dal Socio ma che abbia ottenuto il preventivo gradimento del Consiglio Direttivo.

- b) Con la qualifica di Associato: le persone fisiche facenti parte della famiglia del Socio (o degli organi direttivi della persona giuridica Socia) che:
- b.1.- siano presentate dal Socio;
  - b.2.- siano ammesse dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i documenti da allegare, le verifiche da effettuare.

Le condizioni e i requisiti per l'ammissione a Socio e ad Associato potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

### Articolo 5

I Soci e gli Associati sono raggruppati come segue:

SOCI PROMOTORI: sono Soci Promotori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché alla stesura e approvazione del presente Statuto.

I Soci Promotori sono di diritto Soci Fondatori e sono esonerati dal possesso dei requisiti previsti al punto a) dell'articolo 4.

SOCI FONDATORI: sono Soci Fondatori i soggetti che abbiano presentato domanda di ammissione entro il 31 dicembre 2005 e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, formato per il primo quinquennio dai soli Soci Fondatori, potrà decidere, con maggioranza qualificata di due terzi, di cooptare nella categoria "Soci

Fondatori" Soci Ordinari, che acquisiranno la qualifica di Soci Fondatori. Tuttavia i Soci fondatori, non potranno in alcun momento essere più di 36.

SOCI ORDINARI: sono Soci Ordinari i soggetti che abbiano presentato domanda di ammissione e siano stati ammessi dopo la data sopra precisata o, comunque, dopo il raggiungimento del numero massimo di Soci Fondatori.

SOCI D'ONORE: il Consiglio Direttivo potrà nominare, con maggioranza qualificata di 2/3, Soci d'onore scegliendoli fra i vitivinicoltori che abbiano acquisito meriti particolari nel campo della difesa e sviluppo del prestigio del vino italiano nel mondo. I Soci d'onore non potranno, in alcun momento, essere più di 36.

Salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, il numero complessivo dei Soci Fondatori e Ordinari non potrà in alcun momento superare le 300 unità.

ASSOCIATI ORDINARI: sono Associati Ordinari le persone fisiche, diverse dal rappresentante del Socio, ma facenti parte della famiglia del Socio o degli organi direttivi dell'Azienda Socia, ammesse a termini del precedente art. 4, lett. b).

ASSOCIATI GIOVANI: sono Associati Giovani le persone fisiche di età inferiore a 40 anni, aventi i requisiti previsti per gli Associati ordinari. L'attività degli Associati Giovani potrà essere svolta con le autonome modalità previste da apposito Regolamento eventualmente predisposto dalla categoria e sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 6**

La decadenza del Socio Ordinario o Fondatore è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- a.- cessazione dell'attività vitivinicola;
- b.- perdita della gestione del/dei vigneto/i produttivo/i del vino costituente il requisito per l'ammissione;
- c.- mancato conseguimento, per cinque anni consecutivi dei giudizi critici previsti al punto a.2 dell'art. 4.

Nel caso sopra indicato sub c) il Consiglio potrà deliberare, con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti, sentito anche il Collegio dei Probiviri, l'eventuale mantenimento della qualità di Socio.

L'esclusione dei Soci (di qualsivoglia categoria) e degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- 1) mancato versamento di quanto dovuto all'Associazione a qualsiasi titolo, purché siano decorsi 3 mesi dalla diffida a mettersi in regola notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R.;
- 2) compimento di atti lesivi degli interessi dell'Associazione e/o degli altri Soci, ivi compresa la partecipazione ad Enti e/o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione, purché i fatti siano stati preventivamente accertati dal Collegio dei Probiviri.

L'impegno dei Soci e degli Associati a far parte dell'Associazione si intende assunto per un biennio, ed è tacitamente e successivamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, salvo recesso da darsi con lettera raccomandata da inviarsi 6 mesi prima della scadenza di ciascun biennio.

La decadenza, l'esclusione e il recesso non liberano l'ex-Socio dalle obbligazioni, di qualunque natura, maturate durante il suo periodo di associazione.

## **TITOLO 3 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 7**

**Sono organi dell'Associazione:**

- 1) Assemblea dei Soci
- 2) Consiglio Direttivo
- 3) Presidente
- 4) Vice Presidente
- 5) Tesoriere

- 6) Segretario Generale
- 7) Collegio dei Probiviri
- 8) Collegio dei Revisori dei conti

Le cariche sociali non danno luogo ad alcuna retribuzione, salvo rimborsi spese decisi dal Consiglio Direttivo e salvo l'emolumento del Segretario generale, eventualmente deliberato dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8**

Le decisioni dei soci sono di regola adottate mediante deliberazione assembleare. Nei casi consentiti dalla legge, il Consiglio Direttivo può ricorrere alla consultazione scritta dei soci o acquisire il loro consenso scritto a sensi dell'art. 2479 C.C. La decisione si intende adottata ove consegua il voto favorevole della maggioranza dei soci (quale richiesta caso per caso nel successivo articolo 11 dello statuto), espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

E' fatta salva la facoltà di opposizione di cui all'art. 2479 quarto comma C.C.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei soci, raccolti dall'organo amministrativo, sono conservati presso la sede legale e annotati nel Libro delle decisioni dei soci non appena scaduto il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9**

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori e Ordinari. Hanno diritto di intervento all'Assemblea, ma senza diritto di voto, i Soci d'Onore e gli Associati.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni validamente adottate impegnano tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- b) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il Presidente;
- c) nomina i membri del Collegio dei Probiviri, designandone il Presidente;
- d) approva il Bilancio consuntivo annuale;
- e) approva il Bilancio preventivo annuale;
- f) delibera sull'azione di responsabilità contro gli Amministratori;
- g) delibera sull'adozione dei Regolamenti attuativi che il Consiglio Direttivo dovesse sottoporre alla sua approvazione;
- h) delibera su ogni altro argomento previsto o consentito dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria:

- i) delibera le modifiche statutarie;
- j) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla sua liquidazione.

### **Articolo 10**

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante lettera semplice o mediante fax, posta elettronica o altre idonee forme di comunicazione anche in via telematica, indicando l'ordine del giorno, il luogo – che potrà essere diverso dalla sede sociale – la data e l'ora di prima e seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, nonché in tutte le altre occasioni in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un terzo del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo **dei Soci**. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro **30** giorni dalla data della richiesta.

### **Articolo 11**

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria, è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei Soci e almeno la metà più uno dei Soci Fondatori. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, in ogni caso, col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In sede straordinaria l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei Soci in prima convocazione e con la presenza della metà dei Soci in seconda convocazione purchè siano presenti, rispettivamente, i due terzi e la metà dei Soci Fondatori. L'Assemblea straordinaria delibera, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e, inoltre, la presenza dei due terzi ovvero della metà dei Soci Fondatori a seconda che si tratti di prima o di seconda convocazione.

### **Articolo 12**

Hanno diritto di voto nelle assemblee i Soci Fondatori e Ordinari che siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta concessa ad altro Socio avente diritto al voto; ogni Socio delegato può rappresentare non più di cinque Soci nelle Assemblee Ordinarie e non più di dieci Soci nelle Assemblee Straordinarie. Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il voto è palese. Il voto è segreto quando si tratti di eleggere le cariche sociali o quando il voto abbia ad oggetto persone.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente ovvero da persona designata seduta stante dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario, e può validamente svolgersi anche in audioconferenza o teleconferenza o con altri idonei strumenti anche informatici condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti della riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

In questo caso l'Assemblea si riterrà tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 13**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 11 a un massimo di 21 persone, scelte fra i rappresentanti delle Aziende Socie e i Soci persone fisiche; la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea, all'atto della nomina.

Durante il primo quinquennio il Consiglio Direttivo sarà composto dai MEMBRI nominati nell'atto costitutivo, integrati con soli Soci Fondatori nominati dalla prima Assemblea Ordinaria.

Dopo il compimento del primo quinquennio il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da:

- Soci Fondatori o persone dagli stessi designate per almeno il 50% dei seggi disponibili (con eventuale arrotondamento all'unità superiore).
- Soci Ordinari d'Onore per i restanti seggi disponibili (con eventuale arrotondamento all'unità inferiore).

Ove per una categoria venissero presentate candidature in numero insufficiente, i seggi

non coperti verranno assegnati dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, mediante cooptazione di appartenenti alla categoria stessa.

Fatto salvo il primo mandato quinquennale, i Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli, nel rispetto della sopra precisata ripartizione fra le categorie di Soci, con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori. Se venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei mancanti.

I Consiglieri cooptati dal Consiglio e/o nominati dall'Assemblea a sensi dei commi precedenti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) almeno una volta ogni sei (6) mesi, ed in ogni occasione in cui lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) quando tale convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo di posta prioritaria, telefax, posta elettronica o altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento, spedito all'indirizzo o al numero segnalato da ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima e, nei casi più urgenti, almeno ventiquattro ore prima della riunione, con specificazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dal presente statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti della riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le decisioni dei Consiglieri possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo opposizione da parte di uno o più Consiglieri. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei Consiglieri, sono conservati presso la sede legale e trascritti nel Libro delle decisioni dei Consiglieri non appena scaduto il termine fissato.

#### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dalla Legge e dal presente Statuto.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge nel proprio seno il Presidente, stabilendone i poteri, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario del Consiglio, che potrà anche non essere membro del Consiglio (nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo); il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza qualificata prevista al punto a) del comma successivo;
- 2) fissa il programma operativo per il raggiungimento dello scopo sociale;
- 3) redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione informativa da

- allegare a quest'ultimo;
- 4) delibera in merito all'ammissione, esclusione, recesso o decadenza dei Soci e degli Associati;
  - 5) fissa l'ammontare delle quote di ammissione e delle quote associative annuali a carico dei Soci e Associati;
  - 6) redige l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione;
  - 7) delibera la stipulazione di atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Associazione;
  - 8) nomina il Segretario Generale dell'Associazione;
  - 9) delibera su eventuali accordi di collaborazione e/o partecipazione con/ad altri Enti e Associazioni;
  - 10) delibera l'accettazione di donazioni, lasciti e contributi;
  - 11) delibera l'alienazione e l'acquisto di eventuali beni immobili;
  - 12) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  - 13) assume e licenzia l'eventuale personale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre:

- a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:
  - uno o più CONSIGLIERI DELEGATI, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
  - una GIUNTA ESECUTIVA precisandone composizione, attribuzioni e poteri;
- b) conferire, in accordo col Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
- c) costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Comitato in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti esterni di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi compensi;
- d) redigere e adottare uno o più regolamenti per disciplinare quanto risulta necessario od anche solo opportuno per la migliore esecuzione del presente Statuto.

In caso di necessità e/o urgenza i poteri del Consiglio Direttivo possono essere esercitati dal Presidente, salvo ratifica successiva da parte del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

#### **Articolo 16**

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, durano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno i poteri di rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, convocano e presiedono le riunioni del Consiglio Direttivo, ne eseguono le deliberazioni ed esercitano i poteri di ordinaria amministrazione nonché gli altri poteri che il Consiglio dovesse eventualmente delegargli, in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza possono adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la facoltà di rilasciare procure speciali.

In caso di sua assenza o impedimento assume provvisoriamente le sue funzioni il Vice Presidente o, in mancanza, il consigliere più anziano.

#### **Articolo 17**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, escluso il Presidente.

Provvede, direttamente o con delega a terzi, alle attività di contabilità, amministrazione e finanza, è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e di tutti gli altri libri e scritture richieste dalle leggi; ha, così come il Presidente, firma libera sui conti correnti bancari dell'Associazione, entro i limiti dei saldi attivi disponibili o dei fidi regolarmente concessi ed accettati. La richiesta dei fidi è considerata atto di straordinaria amministrazione; la emissione di titoli di debito quali le cambiali non è ammessa.

Il Tesoriere deve controllare che l'Associazione non assuma impegni superiori alle sue risorse e, a tal fine, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo hanno obbligo di riferire al Tesoriere in merito ad ogni operazione che comporta un'entrata od una spesa nel bilancio dell'Associazione.

#### **Articolo 18**

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

E' responsabile della conduzione delle attività dell'Associazione e del suo sviluppo secondo le linee programmatiche fissate dal Consiglio Direttivo e conformemente alle indicazioni ricevute dal Presidente.

Termini e condizioni del suo incarico sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, così come i suoi compiti, i suoi poteri e la sua remunerazione.

#### **Articolo 19**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fuori dal corpo sociale, fra persone di acclarata moralità e competenza giuridico amministrativa. Il Collegio ha il compito di verificare la correttezza della gestione sulla base dello Statuto e delle norme di legge e dovrà redigere almeno la relazione da allegare al bilancio consuntivo che deve essere annualmente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il Collegio dei revisori e il suo Presidente sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo con durata quinquennale e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci per un periodo di tre esercizi. La retribuzione del Collegio è fissata dall'Assemblea all'atto della nomina. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo e, ove istituita, della Giunta Esecutiva.

#### **Articolo 20**

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri, scelti fra i Soci che per età, preparazione tecnica e comprovata rettitudine siano in grado di valutare i comportamenti degli altri Soci in relazione ai loro obblighi statutari. Spetta infatti al Collegio dei Probiviri formulare i pareri e gli accertamenti previsti dall'art. 6 del presente Statuto, nonché esprimere il loro giudizio su ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci e la Associazione o anche tra gli stessi Soci, quando questi e/o il Consiglio Direttivo ne facciano richiesta. Possono fungere, se richiesti, anche da arbitri amichevoli compositori per la risoluzione di controversie volontariamente sottoposte al loro giudizio. Durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

### **TITOLO 4 – PROVENTI, QUOTE ASSOCIATIVE, BILANCIO E PATRIMONIO**

#### **Articolo 21**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative versate dai Soci;
- 2) donazioni, lasciti, contributi ed erogazioni di terzi;
- 3) finanziamenti e contributi pubblici o privati;



4) ogni altro ricavo che possa essere realizzato a fronte di attività consentite dallo statuto sociale.

Sino a nuova decisione del Consiglio Direttivo (da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti), l'ammontare delle quote associative è il seguente:

	<b>Quota di ammissione (una tantum)</b>	<b>Quota annuale</b>
<b>Soci Promotori e Soci Fondatori</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soci Ordinari</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soci d'Onore</b>	-----	-----
<b>Associati Ordinari</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Associati Giovani</b>	-----	<b>500,00</b>

#### **Articolo 22**

Il Bilancio consuntivo dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale e conto economico, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e accompagnato da una Relazione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio dei Revisori dei Conti che deve riferire all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio, la Relazione del Consiglio Direttivo e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nel giorno in cui si tiene l'Assemblea e nei 15 giorni successivi.

Non avendo l'Associazione scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione, potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva e/o al fondo comune.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Articolo 23**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) ogni apporto non destinato alla copertura delle spese d'esercizio;
- 2) i beni che saranno via via acquisiti dall'Associazione;
- 3) le bottiglie (almeno 12 di ciascuno dei vini di maggior prestigio) che i Soci sono obbligati a conferire ogni anno per costituire una cantina rappresentativa dei loro prodotti, che il Consiglio Direttivo potrà usare sia per promozioni, sia quale immobilizzazione destinata ad accrescersi nel tempo.

Costituiscono il Fondo Comune:

- a) i contributi dei Soci a ciò specificamente destinati;
- b) gli avanzi di gestione e/o le riserve eventualmente destinati/e dall'Assemblea.

Per la durata dell'Associazione i Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune.

### **TITOLO 5 – SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 24**

Qualora, per qualsiasi causa, si addivenga allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per provvedere, ove applicabili, secondo le

norme di cui agli artt. 2275 e segg. C.C.

Ove il saldo netto del patrimonio risultante dalla liquidazione non possa essere ripartito fra i Soci dell'Associazione, verrà devoluto a istituzioni senza scopo di lucro, scelte dall'Assemblea cui sarà sottoposta l'approvazione del Bilancio finale di liquidazione.

#### **Articolo 25**

Per quanto non previsto dal presente statuto e da eventuali regolamenti esecutivi, valgono le norme di legge in materia di Associazioni e, in particolare, gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

F.to Marco Felluga

F.to Paolo Andrea Panerai

F.to Domenico Zonin

F.to Federico Ceretto

F.to Carlo Maria Mascheroni

F.to Ruben Israel